SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR: 8.91.1/2021 ex fasc. DG-ABAP Seerv. V: 209.53.1/2021

M

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Ciggette

Progetto: [ID VIP 7376] Progetto di costruzione e messa in esercizio di un impianto Agrivoltaico della potenza complessiva di 70 MWp (incluso impianto storage), con infrastrutture ed opere di connessione, opere di rimboschimento e rivegetazione delle aree libere, da realizzarsi nel Comune di Larino (CB) in Contrada "Piane di Larino".

Procedimento V.I.A. ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: E-Larino 1 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio MiC

ep.c.

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per del Molise

sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Molise Regione Molise Dipartimento IV - Governo del territorio, mobilità e risorse naturali Servizio valutazioni ambientali regionemolise@cert.regione.molise.it

Al Comune di Larino comunelarinoch@pec.leonet.it

Alla società E-Larino 1 S.r.l. larino 1@legalmail.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

gure

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Direzione Generale ABAP");

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov. PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Transizione ecologica" e "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.2 (Rev. 4 del 03/12/2013 https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";





VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226:

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

que

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR con il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

PREMESSO che la società Enel Larino 1 S.r.l. con pec del 02/01/2023 acquisita agli atti della scrivente al prot. SS-PNRR 222-A del 09.01.2023 ha comunicato di aver modificato la propria denominazione in E-Larino 1 S.r.l.

PREMESSO la Società Enel Larino 1 S.r.l. (ora E-Larino1) con nota del 02/08/2021, acquisita al prot. DG-ABAP n.30937-A del 17/09/2021, successivamente perfezionata con nota acquisita agli atti con prot. DG-ABAP SERV.V 18987-A del 19/05/2022, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.62332 del 19/05/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n.18904-A del 19/05/2022 ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all'indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8016/11790.

CONSIDERATA la nota con prot. n.19347-P del 23/05/2022 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito DG ABAP) ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per il Molise e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per il Molise con nota prot. n. 6760-P del 31/05/2022, acquisita con prot. DG-ABAP n. 20770 del 01/06/2022, ha richiesto documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. DG-ABAP n. 21269-I del 06/06/2022 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP comunica di concordare con quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP per il Molise;

CONSIDERATA la nota del Comune di Larino del 13/06/2022, Prot. AOO.c_e456.14/06/2022.0008665, acquisita al prot. DG.ABAP n. 22765-A del 15.06/2022, con la quale il Comune di Larino, Servizio Urbanistica e Ambiente, esprime un motivato parere negativo alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dell'allora MiTE con propria nota prot. 4411 del 30/06/2022, ha trasmesso alla Società proponente una propria richiesta di atti integrativi;



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov. PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATO che,, con nota prot. 1336-P del 11/07/2022 la scrivente SS-PNRR ha inviato all'Amministrazione Procedente, sulla base delle indicazioni della Soprintendenza ABAP per il Molise, del Servizio II della DG-ABAP e della propria attività istruttoria, richiesta di documentazione progettuale integrativa;

CONSIDERATO che la società Enel Larino 1 S.r.l., ora E-Larino 1 S.r.l., con distinte note acquisite dalla scrivente ai prott. nn. 2007, 2008, 2009, 2010 in data 29/07/2023 ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la società Enel Larino 1 S.r.l., ora E-Larino 1 S.r.l., con nota acquisita dalla scrivente al prot. n. 2452-A del 16/08/2023, ha provveduto alla trasmissione di ulteriore documentazione integrativa relativa alla VIARCH;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Procedente, con propria nota prot. 102721 del 23/08/2022, ha concesso, in risposta alla richiesta della società proponente trasmessa con nota del 04/07/2022 acquisita al prot. MITE 86429 del 12/07/2022, una proroga per la presentazione di detta documentazione integrativa, fissando il nuovo termine al 10/08/2022;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa sul portale WEB VIA-VAS del MASE e dell'avvio della nuova consultazione pubblica, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 2790-P del 26/08/2022, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per il Molise di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, in seguito alla richiesta della scrivente e alla luce della analisi della documentazione di progetto e della documentazione integrativa, la Soprintendenza ABAP per il Molise con la con nota 10399-P del 06/09/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.3123-A del 06/09/2022, ha rilevato carenze nella documentazione integrativa pubblicata rispetto a quanto richiesto, con riferimento alla documentazione di carattere archeologico;

VISTA la nota prot. n. 3182-I del 08/09/2022 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP concordava con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per il Molise sulla necessità di provvedere alla trasmissione di ulteriore documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la scrivente, acquisita la richiesta della Soprintendenza ABAP del Molise e il contributo del Servizio II della DG-ABAP, con la nota 3226-P del 09/09/2022, ha provveduto a comunicare all'Autorità procedente e alla Società proponente le osservazioni sulla documentazione integrativa pubblicata, chiedendo di provvedere alla trasmissione di ulteriore documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la Società proponente con nota del 30/09/2022, acquisita dalla scrivente al prot. n. 4008-A del 03/10/2022, ha prodotto le proprie controdeduzioni ed ha ritenuto di dare riscontro alla richiesta della scrivente in merito alla necessità di trasmettere ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota del 30/09/2022, acquisita agli Atti della scrivente al prot. n. 4091-A del 04/10/2022, con cui la società E-Larino 1 S.r.l., avendo richiesto di visionare il Piano Regolatore Generale (PRG) adottato in via definitiva dal Comune di Larino, comunica di non aver avuto accesso agli Atti Amministrativi pubblici e chiede di stralciare le argomentazioni introdotte dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Larino a sostegno della formulazione del proprio parere negativo;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, nel trasmettere le controdeduzioni del proponente, con nota prot. 4198-P del 06/10/2022 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per il Molise di esprimere il proprio parere di competenza e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;






CONSIDERATO che, in seguito alla richiesta della scrivente, la Soprintendenza ABAP per il Molise con la con nota prot. 12652-P del 07/11/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.5478-A del 07/11/2022, ha espresso le proprie valutazioni e formulato il proprio parere endoprocedimentale;

VISTA la nota prot. n. 5470-I del 09/11/2022 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per il Molise e ha fornito il proprio contributo istruttorio;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla società E-Larino 1 S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata sul portale web del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto – e in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale – dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza ABAP del Molise, considerato il contributo istruttorio sopra indicato del Servizio II della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il seguente parere.

L'intervento in esame riguarda la costruzione e la messa in esercizio di un impianto solare agrivoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da realizzare sui terreni agricoli, della potenza complessiva di circa 51 MWp oltre storage, per una potenza totale di 70MW, con infrastrutture ed opere di connessione, opere di rimboschimento e di rivegetazione delle aree libere di circa 15 Ha, e interessa un complesso di aree ricadenti nel Comune di Larino (CB), in località "Piane di Larino".





SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

gle

L'impianto in esame si estende su una superficie di circa 72 Ha, è costituito da n. 102396 moduli solari installati su n. 3657 strutture metalliche denominate "inseguitori o tracker" che consentono ai pannelli di poter rincorrere l'irraggiamento solare mediante una movimentazione meccanica di tipo "mono-assiale". I tracker hanno orientamento nord-sud e sono allestiti con interasse di 8,5 m. L'intero impianto è costituito da un unico campo agrivoltaico con recinzione in grigliati metallici che si estende per circa 5 km) lungo le quali, ad interasse di 25 m è prevista l'installazione di lampioni di 6 m di altezza (cfr R_15_LAR-Relazione_Paesaggistica_Larino, pag. 81) ad interasse di 5 m. È inoltre prevista la realizzazione di ulteriori strade interne per uno sviluppo complessivo pari a circa 8 km.

Ogni tracker sorregge n. 28 moduli fotovoltaici e rappresenta anche la singola "stringa elettrica" con sviluppo trasversale della stringa di 4,4 m con Hmax pari a 4,7 m e Hmin pari a 0,87 m. La "stringa elettrica" è un'unità in bassa tensione (B.T.) che converge, assieme ad altre stringhe, nel "quadro di parallelo stringa", da qui alla Cabina Inverter fino alle Opere di Connessione alla rete Terna. Per l'allestimento dei tracker la morfologia del lotto subirà delle modifiche con scavi e sbancamenti per la realizzazione di 9 gradonate, sorrette da altrettante gabbionate in pietra nell'area più accidentata in prossimità del Torrente Cigno e demoliti diversi fabbricati rurali tradizionali.

Sono previste cabine inverter con trasformatori BT/MT, cabine di sezione MT del parco, una strada interna, una recinzione perimetrale, vani tecnici di diverse dimensioni. Il tracciato di connessione è composto da n. 2 linee MT poste in scavo con rinterro. La stazione utenza e le opere di connessione sono realizzate sempre nel Comune di Larino in località "Piane di Larino".

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

- 1.1.a L'area oggetto di intervento è sottoposta a pianificazione paesistica per gli effetti del PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera D Fortore Molisano", la cui approvazione (DGR n. 92 del 16/04/1998) equivale a <u>dichiarazione di notevole interesse pubblico</u> ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (rif. art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989), pertanto la realizzazione dell'impianto agrivoltaico necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, l'impianto ricade nell'area classificata come *Pa*, ossia caratterizzata da <u>aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato</u> a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio.
- 1.1.b Il territorio circostante il nucleo urbano di Larino, che dista circa 1,5 km dal progettato impianto, risulta essere sottoposto a tutela paesaggistica con DM 18.04.1985;
- 1.1.c Il territorio circostante il nucleo urbano di San Martino in Pensilis che dista circa 2 km dal progettato impianto, risulta essere sottoposto a tutela paesaggistica con DM 18.04.1985;
- 1.1.d Il territorio è inciso dal corso d'acqua del Torrente Cigno, sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c).
- 1.1.e Infine, per completezza di esposizione, si rileva l'impianto è adiacente la vasta area ZPS IT 7228230 "Lago di Guardialfiera Foce Fiume Biferno" estesa per circa 28.760 Ha.

1.2 beni architettonici

All'interno del centro urbano di Larino sono presenti beni architettonici quali Villa Zappone (D.M. 24.09.1998), Palazzo Palma (D.M. 30.10.1990) Ex Pastificio Battista (D.M. 23.01.1992), il Palazzo Ducale (D.M. 30.04.1995), Villa Palma (D.M. 30.04.1992), la Cattedrale di San Pardo che distano circa 5,5 km dal progettato impianto.




Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ger

1.2 beni archeologici

L'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale attraversato in direzione nordovest-sudest dal tratturo Sant'Andrea - Biferno, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976, che dista circa 300 m dall'impianto. Ulteriori dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10, comma 3 lett. a) riguardano un'area con rinvenimenti archeologici riferibili ad una villa di età romana di cui è stata indagata la *pars rustica*, sita a circa 600 m in direzione nord sottoposta a tutela con DDR n. 3/2010 dell' 11/02/2010.



Carta da cui si evince l'inclusione delle aree di progetto nella classificazione Pa del PTPAAV, aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato (Elab.GIS a cura della SS-PNRR)

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

L'area dell'impianto fotovoltaico si colloca a nord est del centro abitato di Larino, da cui dista circa 4 km, in prossimità dei confini comunali di San Martino in Pensilis e di Ururi, che distano rispettivamente 4.6 km e 2,6 km. Quest'area è contraddistinta da un'attività agricola intensiva, destinata soprattutto a seminativi, con macchie di vigneti e di oliveti intorno alle abitazioni, che caratterizzano paesaggisticamente tutta l'area. Mentre a ridosso dei centri urbani di Larino, Ururi e, soprattutto, di San Martino in Pensilis, il paesaggio si caratterizza per la concentrazione di uliveti. Le poche aree rimaste incolte sono rappresentate per lo più da strettissime aree di rispetto lungo i fossi e i corsi d'acqua in cui crescono alti e rigogliosi filari di roverelle con vegetazione ripariale di basso fusto.





La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie, la documentazione fotografica e il fotopiano evidenziano come l'ambito paesaggistico è contraddistinto, oltre che dai caratteristici fabbricati rurali, anche da masserie storiche. Infatti l'uso del territorio è contrassegnato da un *continuum* storico che va dal periodo preromano al medioevo, fino a quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, la riforma agraria ha dato vita all'assetto agrario rurale attuale, trasformazione quest'ultima che può essere considerata l'ultima consistente strutturazione agraria del territorio. Tutte queste trasformazioni e questi caratteri sono ancora oggi leggibili, in un palinsesto che restituisce l'armonica complessità del paesaggio storico attuale. L'ambito è caratterizzato morfologicamente da un'estesa pianura alluvionale, segnata ad est dal corso del Torrente Cigno e ad ovest dal corso del Vallone delle Tortore, lungo i quali sono realizzati caratteristici sbarramenti a formare piccoli laghetti utilizzati storicamente come riserva d'acqua per le attività agricole, come quello in adiacenza all'area oggetto di intervento sul Torrente Cigno, il cui corso si trova ad una quota decisamente inferiore a quella del pianoro, con un dislivello di circa 50 m.

Le strade di penetrazione sono la Strada Statale SS87, che collega il centro abitato di Larino a quello di Termoli, e la Strada provinciale SP 167 per Ururi, e diverse strade comunali ed interpoderali. Il paesaggio non è solo osservabile dinamicamente percorrendo le strade di penetrazione, ma anche da punti di belvedere situati in prossimità dei centri urbani, come quello prossimo alla Chiesa di S. Giuseppe di San Martino in Pensilis.

Questa porzione di territorio, nonostante alcuni modesti impianti fotovoltaici già realizzati, può dirsi ancora integra grazie alla riconoscibilità dei caratteri paesaggistici sopra descritti, e risulta evidente come ogni ulteriore incremento delle trasformazioni che i modesti impianti fotovoltaici già realizzati lasciano chiaramente presagire, non potrà garantire la conservazione dei valori culturali e storici del paesaggio agrario.

A confermare la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone, quali la Tintilia, vino DOC ottenuto dall'omonimo vitigno. Il territorio di San Martino in Pensilis è un'area di produzione di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica dei Vini i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con DM 04.11.1995 GU 281 01.12.1995, DM 01.06.2011 GU 139 D 17.06.2011, DM 06.06.2011 GU 143 D 22.06.2011 e pubblicati sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP.

La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla fitta rete di tratturi che lo attraversano. In particolare il tratturo S. Andrea Biferno è ancora distinguibile per la presenza di alcuni tratti sterrati. Questi valori, oggetto degli atti di tutela degli anni settanta-ottanta del secolo scorso, vengono ribaditi dai

piani paesaggistici adottati.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO ARCHEOLOGICO

Dal punto di vista archeologico, tutto il territorio delle "Piane di Larino" è contraddistinto da diffusi e consistenti rinvenimenti di materiale archeologico che attestano in questa zona una frequentazione che copre un ampio arco cronologico che va dalla preistoria al medioevo.

L'area è compresa in quello che era il territorio dell'antico municipio romano di *Larinum* sorto in una posizione strategica sull'incrocio della via litoranea Adriatica e della viabilità che da queste zone conduce al Sannio interno. La crescente importanza della città, durante la romanizzazione, favorì lo sviluppo di un'economia rurale in grado di produrre un *surplus* destinato al commercio e promosse l'ascesa di un'aristocrazia municipale che a partire dalla metà del I sec. a.C. possedeva vaste proprietà fondiarie concentrate soprattutto nell'area delle Piane.

I survey effettuati dalla società proponente, finalizzati a stabilire la sussistenza ed il livello dell'interesse culturale, sotto il profilo storico-archeologico, degli ambiti territoriali e delle aree specificamente interessate dalla localizzazione dell'impianto, non escludono anche per queste zone la presenza di siti o



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

que

emergenze archeologiche.

La documentazione prodotta dalla società proponente non collima con le ricerche su campo effettuate a più riprese in questo territorio che è ad altissimo rischio archeologico, come dimostrato dalle ricognizioni intensive e sistematiche effettuate a partire dal lavoro portato avanti tra gli anni settanta e gli anni ottanta dall'équipe dell'Università di Leicester diretta dal Prof. G. Barker, che ha edito un importante studio che riguarda la valle del Biferno. Inoltre, al fine di verificare le diverse segnalazioni note attraverso gli studi dal Barker, gran parte dei siti è stata rivisitata da una èquipe delle Università di Amsterdam e Leida; l'obiettivo di tale ricerca, realizzata nell'anno 2008, era quello di verificare l'attuale visibilità e leggibilità dei siti nel territorio e, contestualmente, di realizzare una valutazione del rischio cui è esposto il patrimonio culturale. Questo programma di revisione ha cercato inoltre di integrare il dato archeologico, con le informazioni relative all'estensione, all'interpretazione funzionale e alla datazione dei siti.

Questi ulteriori elementi definiscono l'area in oggetto ricca di articolazioni di insediamenti e testimonianze antiche, in cui è possibile cogliere le relazioni sia simboliche che materiali tra i singoli elementi ed il contesto ambientale in cui essi insistono.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a L'impianto ricade, come già detto, in area identificata come *Pa* nella tavola di trasformabilità *P1* del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n.2. I valori paesaggistici di tali aree, così come si riscontra dalla tavola Carta della Qualità del Territorio "S1" del PTPAAV n.2, riguardano essenzialmente gli aspetti caratterizzanti il paesaggio agrario, ossia gli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali individuati dal piano paesistico a cui è stato attribuito il valore elevato che "...è riferito ai suoli suscettibili di impianto di colture specializzate con buon livello di meccanizzazione e irrigazione".

La trasformabilità delle aree Pa, all'interno delle quali ricade l'impianto in progetto, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture "puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)", è subordinata alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse percettivo. Le prescrizioni del Piano Paesistico n. 2, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 16 delle NTA, che "... i tracciati delle opere tecnologiche a rete dovranno svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale (bassa sensibilità alla trasformazione)...". È da sottolineare che il medesimo art. 16 delle NTA, al comma 4, prescrive addirittura che la segnaletica stradale "... dovrà essere effettuata in modo da non determinare barriere od ostacoli oppure escludere la visione di aspetti caratteristici del paesaggio.".


Appare evidente che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico di cui al progetto in esame, per la sua localizzazione ed estensione, risulta in contrasto con i valori elevati associati al paesaggio agrario. Difatti, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'installazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che una distesa di stringhe fotovoltaiche, come quella osservabile dalla fitta rete viaria interpoderale, andrebbe senz'altro ad alterare la percezione del paesaggio agrario di pregio, così come classificato dal piano paesistico. Anche quest'aspetto, pertanto, risulta essere un elemento di criticità del progettato impianto ed un elemento di contraddizione nelle valutazioni fatte dalla Soc. proponente, nelle relazioni tecniche illustrative degli impatti del progetto sul contesto territoriale, sia





per l'errata o carente applicazione delle norme d'uso dettate dallo stesso piano, sia per "la compatibilità" asserita in linea di principio dai progettisti fra impianto ed ambito territoriale di riferimento.

Il progetto, inoltre, modifica la morfologia del suolo nella parte nord est dell'impianto, con gradonate e gabbionate, previste al fine di livellare il suolo per l'allestimento dei tracker fotovoltaici in un'area vasta oltre 10 Ha, che interessa il versante prospiciente il Torrente Cigno.



Ancora, il progetto prevede la demolizione di diversi fabbricati rurali presenti nell'area oggetto di intervento, omettendo nello specifico la descrizione di tali fabbricati oltre che la documentazione fotografica.

Nella relazione paesaggistica (cfr. cfr R_15_LAR-Relazione_Paesaggistica_Larino, pag. 53) si dichiara che un fabbricato riportato nella Cartografia IGM come Masseria Castello, una storica masseria risalente agli inizi del XIX sec. riportata anche nel Catalogo Nazionale dei Beni Culturali, "si colloca a nord del recinto di centrale in prossimità con San Martino in Pensilis". In realtà la Masseria è collocata all'interno dell'area di progetto, quasi al centro del campo fotovoltaico.



Larino (CB). Masseria Castello, situata all'interno del perimetro del campo fotovoltaico.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

apre

La zonizzazione del piano paesistico, in questo angolo di territorio, mira a salvaguardare l'importanza della valenza agraria del paesaggio, nonché degli aspetti percettivi legati alla morfologia dei luoghi quale parte integrante del medesimo paesaggio agrario, proprio perché tali aspetti si sono conservati dai tempi delle quotizzazioni ottocentesche al periodo della riforma agraria che ha recuperato e valorizzato gli aspetti agrari di tutto il territorio di Larino con le storiche masserie rurali e le tipiche case coloniche con tetto a doppia falda sfalsata, ancora presenti.

Anche la prevista realizzazione di opere di rimboschimento ai fini della mitigazione dell'intervento, nel prevedere la piantagione di alberi ad alto fusto quali pini o abeti, introdurrebbe ulteriori segni (per quanto naturali) incompatibili con il contesto agrario. Non è coerente con la vocazione del contesto la scelta di realizzare alcuni ettari di rimboschimenti in un'area caratterizzata dalla forte presenza della coltura cerealicola, che storicamente caratterizza paesaggio con ampie aperture visive.

L'intervento in esame, invece, per le sue componenti industriali e per la sua complessiva estensione di circa 70 Ha, è in grado di determinare una significativa modificazione percettiva del paesaggio agrario tutelato. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato dall'estesa recinzione, costituita da grigliati metallici di m 2,20 di altezza, la quale, sebbene completata con la piantumazione di siepi, rampicanti sempreverdi e alberature autoctone di medio fusto, creerebbe una vera e propria barriera visiva che interromperebbe la geometria della texture paesaggistica caratterizzata da ampie e libere visuali.

Anche la nuova stazione di smistamento e la stazione di elevazione, da realizzarsi in prossimità della centrale Terna, contribuirebbero ad alterare ulteriormente il contesto agrario circostante la centrale stessa, in considerazione della ubicazione di queste strutture al bordo del percorso tratturale S.Andrea Biferno.



Veduta dell'impianto da nord ovest, dal punto 2, collocato a circa 3 km di distanza. (cfr. cfr R_15_LAR-Relazione Paesaggistica Larino, pag. 75)

2.1.b Cumulo

I punti di visuale da cui si percepisce maggiormente l'alterazione del paesaggio agrario di pregio e della struttura insediativa sono quelli che si aprono lungo la SS87, la SP 167, nonché lungo le strade




SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



comunali ed interpoderali, a cui si sommano i punti con visuali storiche che si aprono lungo il tratturo S. Andrea Biferno.

La percezione dell'alterazione del contesto paesaggistico di pregio è rilevabile dalle strade che salgono sui versanti della valle, come la Strada SS 87 verso Larino, e la Strada SP 40 di crinale tra S. Martino in Pensilis e Ururi, dalle quali l'impianto risulterebbe fortemente visibile. Altre visuali libere si avrebbero dal pubblico belvedere che si apre sulla valle del Biferno in prossimità della Chiesa di S. Giuseppe a S. Martino in Pensilis. Anche se questi punti di osservazione risultano distanti qualche chilometro, l'impianto per la sua estensione di oltre 70 Ha è facilmente percepibile, tenuto conto che nella vallata esistono altri piccoli impianti di qualche ettaro facilmente distinguibili ma che, per la loro estensione non paragonabile a quella dell'intervento in esame, riescono comunque a permettere ancora la lettura e la percezione della trama agraria del paesaggio storico. Anche se gli impianti agrifotovoltaici sono distinti da quelli fotovoltaici per la componente agraria e per ciò che attiene alla componente "consumo di suolo", sul piano della analisi percettiva e della tutela del paesaggio non è possibile considerare alcuna riduzione della loro effettiva incidenza, anche in considerazione della loro maggiore estensione a parità di energia prodotta.

Le aree in prossimità di quella oggetto di intervento sono caratterizzate dalla presenza di due impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie ciascuno, le cui conformazioni e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella *texture* particellare delle aree stesse. Si rileva, inoltre, il potenziale cumulo con gli ulteriori impianti in corso di valutazione, 4 fotovoltaici e due eolici che sono collocati in aree prossime a quella del progetto in valutazione.



Elaborazione GIS a cura della Ss-PNRR. Valutazione del cumulo: ulteriori impianti FER in valutazione nell'area oggetto di intervento.

In particolare l'eolico identificato con ID 8316 localizza un aerogeneratore nell'area del campo fotovoltaico ed uno quasi al margine, a soli 70 metri di distanza dalla recinzione.

L'insieme di questi impianti, compreso quello esistente, saturerebbero un'ampia area, determinando un marcato effetto cumulativo, da valutare sin d'ora complessivamente, per evitare di valutarne volta per volta soltanto gli apporti incrementali nel corso delle successive autorizzazioni. È evidente infatti



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.i PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

gue

che un tale modalità di valutazione, spesso utilizzato nella valutazione degli effetti cumulativi, nel considerare soltanto l'incremento di visibilità in termini quantitativi e percentuali, indotto dall'intervento di volta in volta proposto, finirebbe per produrre risultati sul paesaggio che sarebbero invece considerati inaccettabili se fossero valutati con analisi sincroniche qualitative e quantitative in relazione ai valori paesaggistici presenti nel contesto territoriale da preservare e valorizzare.

2.2 Beni archeologici

Per quanto attiene la tutela archeologica, la Soprintendenza ABAP del Molise, riguardo al riscontro della Soc. proponente (ns. prot. SSPNRR 4008-A del 03/10/2022) alle osservazioni sulla documentazione integrativa pubblicata (ns. prot. SSPNRR n. 3236 del 09/09/2022) ha relazionato quanto segue:

- 1) La ditta asserisce che la documentazione è stata redatta in base alla normativa vigente al momento della data di procedibilità del progetto che indica al 31/07/2021. In realtà la data indicata è relativa alla presentazione dell'istanza e non alla sua procedibilità che, invece, è stata comunicata dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MiTE con nota prot. n. 62332 del 19/05/2022 e quindi successivamente all'entrata in vigore delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022. Tra l'altro, da come si evince dal Documento Relazione- archeologica-Viarch-Larino pag. 62, le ricognizioni dei terreni interessati dal progetto sono state effettuate il 26/07/2022 e quindi a seguire l'entrata in vigore del D.P.C.M. del 14/02/2022.
- 2) Relativamente alla mancata raccolta dei dati di archivio presso la competente Soprintendenza, motivata dalla ditta riferendosi al periodo della redazione della documentazione, rientrante ancora nell'emergenza sanitaria COVID e quindi con le precauzionali restrizioni di accesso in sedi pubbliche, si rileva che questo Ufficio da tempo invia ai professionisti che ne fanno richiesta, i dati di archivio in suo possesso da remoto potendo contare su un sistema Gis nel quale gli stessi sono catalogati per comune e tipologia di sito e/o rinvenimento. Si rileva, inoltre, che il progettato impianto è posto a circa 600 metri da una villa rustica di età romana di notevoli dimensioni tutelata con D.M. n. 03/2010.

Per quanto attiene la valutazione del rischio archeologico prodotta dal proponente, si segnala che la quasi totalità dell'area UR1 del progetto, essendo stata ricognita nel mese di luglio, presentava visibilità nulla (63%) o ridotta (11%) come esplicitato dai professionisti a pag. 30 e a pag. 56 del Documento *Relazione-archeologica-ViarchLarino*.

Occorre quindi rilevare che per buona parte della UR1 la società proponente abbia definito non valutabile il rischio per una scarsa o nulla visibilità.

Tra le zone in cui la visibilità è risultata idonea all'esame (visibilità buona 19% - visibilità sufficiente 7%) è stata individuata un'area di dispersione di materiale fittile, localizzata in corrispondenza del margine settentrionale dell'UR 1 e anche al di fuori dell'area di progetto. Il materiale fittile, in base alle tipologie presenti (ceramica a vernice nera e acroma, frammenti di grandi contenitori e di laterizi) sembra riconducibile ad un insediamento rurale (fattoria?) di età ellenistico-romana.

Inoltre nella parte meridionale dell'UR1, nelle aree in cui la visibilità è risultata buona sono state individuate piccole aree di dispersione di frammenti fittili.

La valutazione di rischio basso per quest'area da parte della ditta non collima con quella di questa Soprintendenza, dal momento che le aree individuate nelle uniche ricognizioni con visibilità buona o sufficiente, sono finitime ad alcune già individuate in precedenti ricognizioni (su tutti Barker), che confermano l'alto interesse archeologico di queste zone che in antichità rappresentarono la parte produttiva dell'antica città di *Larinum*.

Per quanto attiene la UR2, fascia territoriale ad andamento NE -SO lungo la quale il progetto colloca

MINISTERO



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

que

il tracciato del cavidotto di collegamento del campo agrivoltaico con la sottostazione di consegna, da realizzarsi nell'area della stazione TERNA, come già evidenziato precedentemente, essa attraversa il tratturo Sant'Andrea – Biferno, tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, in forza del D.M. 15/06/1976 modificato ed integrato con D.M. 20/03/1980.

Alla luce dell'alto potenziale archeologico individuato nell'area del progettato impianto e rilevata una carenza documentale più volte evidenziata si ritiene pertanto che l'impianto possa avere impatto negativo sulle subsidenze archeologiche dell'area.

2.3 Interferenze con il percorso tratturale.

Come già detto la rete tratturale è sottoposta a tutela con DM 15/6/1976 e rappresentano un segno tangibile del paesaggio. Dalla breve distanza di circa 350 m, è chiaramente evidente l'intrusione visiva che si genera nei coni di visuale che si aprono lungo il percorso tratturale S. Andrea -Biferno, in special modo dai territori comunali di Ururi. La realizzazione dell'impianto, pertanto, fa sì che anche le visuali che si aprono dal tratturo restituiscono, sia in primo piano che in secondo piano a seconda delle località attraversate, un'immagine del paesaggio completamente artefatta e modificata nelle componenti costitutive per quanto sopra esposto. Come pure le opere di connessione addossate alla centrale TERNA esistente a bordo del Tratturo, contribuirebbero ad incrementare l'alterazione percettiva dell'area.

E'utile sottolineare, negli ultimi anni si sta sviluppando il movimento dei cammini e del turismo lento che vede interessare sempre di più i percorsi tratturali. Infatti per la loro valorizzazione e delle aree immediatamente ad essi prospicienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/10/2019 ha sottoscritto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS-MOLISE), all'interno del quale è previsto un progetto per lo Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani per un importo di oltre 129 milioni di euro che interessa tutta la rete tratturale molisana. (http://www.governo.it/it/approfondimento/cismolise/129).

2.4 AREE IDONEE

L'impianto agrivoltaico ricade nell'area sottesa dal PTPAAV n. 2 (sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989), a meno di 1 km del percorso tratturale sottoposto a tutela con DM 15/06/1976 e dall'area archeologica sottoposta a tutela con DDR n. 3/2010 e pertanto l'area oggetto di intervento non è da considerarsi idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, si ritiene che le strutture in progetto possono determinare una radicale e stravolgente modificazione dei caratteri del paesaggio agrario e naturalistico, a detrimento dei valori culturali del territorio che ne risulterebbe irrimediabilmente "segnato" e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario tutelato, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione moderna, connotato da riconosciuti valori storici e culturali, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e sapientemente trasformato.

Dal punto di vista archeologico, emergono forti criticità riguardo la realizzazione dell'intervento in oggetto; le conoscenze derivanti da diversi studi per questo territorio, infatti, confermano l'alto rischio per la tutela archeologica dell'area che per conformazione, viabilità e risorse è stata da sempre e con continuità sfruttata dall'uomo. In particolare la capillare presenza di insediamenti produttivi con una cronologia ampia (IV sec. a.C. – III sec. D.C.) confermano un tessuto insediamentale composito che in età ellenistico - romana trova una sua sistematizzazione regolare per sfruttare al meglio la capacità MINISTERO



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



agricola dell'area.

Per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza Speciale ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica sia nella sua componente paesaggistica.

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata, per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

RITENUTO di condividere i pareri espressi dalla Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, e il contributo del Servizio II della Direzione Generale per gli aspetti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società E-Larino1 S.r.l. per la realizzazione di un Progetto di costruzione e messa in esercizio di un impianto Agrivoltaico della potenza complessiva di 70 MWp (incluso impianto storage), con infrastrutture ed opere di connessione, opere di rimboschimento e rivegetazione delle aree libere, da realizzarsi nel Comune di Larino (CB) in Contrada "Piane di Larino".

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, si chiarisce che nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto a detta procedura, che potrà essere attivata in caso di superamento del presente parere negativo.

Si rammenta, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierielia@cultura.gov.it

Per II DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL FUNZIONARIO DELEGATO (Arch. Francesco ELEUTERI)

(delega nota prot) 26994 del 4 agosto 2023)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

MINISTERO DELLA MIC CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it